



CREDEMVITA



CREDEMASSICURAZIONI

## **“Protezione Finanziamento”**

Assicurazione collettiva ad adesione collegata ai finanziamenti con modalità di rientro rateale erogati da Credito Emiliano S.p.A.

Polizza collettiva N. 05220000VC di Credemvita S.p.A.

Polizza collettiva N. 90000004ZS di Credemassicurazioni S.p.A.

### **Fascicolo Informativo**

**Il presente Fascicolo informativo, contenente:**

- **Nota informativa**
- **Condizioni di Assicurazione**
- **Glossario**
- **Modulo di Adesione**

**deve essere consegnato all’Aderente prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.**

**Credemvita S.p.A. fa parte del Gruppo CREDITO EMILIANO.**

# Indice

<b>NOTA INFORMATIVA</b> .....	<b>3</b>
<b>A. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE</b> .....	<b>3</b>
1. <i>Informazioni generali</i> .....	3
2. <i>Conflitto di interessi</i> .....	4
<b>B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE</b> .....	<b>5</b>
3. <i>Prestazioni assicurative e garanzie offerte</i> .....	5
4. <i>Premio</i> .....	7
<b>C. TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI PER LE GARANZIE OFFERTE</b> .....	<b>8</b>
<b>D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE</b> .....	<b>8</b>
5. <i>Costi</i> .....	8
6. <i>Misure e modalità di eventuali sconti</i> .....	8
7. <i>Regime fiscale</i> .....	8
8. <i>Non pignorabilità e non sequestrabilità</i> .....	9
9. <i>Diritto proprio del Beneficiario</i> .....	9
<b>E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO</b> .....	<b>9</b>
10. <i>Modalità di perfezionamento del contratto di assicurazione</i> .....	9
11. <i>Diritto di revoca e di recesso</i> .....	9
12. <i>Eventi relativi al Contratto di Finanziamento</i> .....	10
13. <i>Riscatto e riduzione</i> .....	10
14. <i>Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni - Prescrizione</i> .....	10
15. <i>Legge applicabile al contratto di assicurazione</i> .....	10
16. <i>Lingua in cui è redatto il contratto di assicurazione</i> .....	10
17. <i>Reclami</i> .....	11
18. <i>Informativa in corso di contratto</i> .....	11
<b>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</b> .....	<b>12</b>
1. <b>OGGETTO DELLE COPERTURE E OBBLIGHI DELLE COMPAGNIE ASSICURATRICI</b> .....	12
2. <b>PERSONE ASSICURABILI - PERSONE ASSICURATE</b> .....	12
3. <b>PERDITA DEI REQUISITI NECESSARI ALLE PERSONE ASSICURATE</b> .....	13
4. <b>DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE</b> .....	13
5. <b>DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE E DELL'ASSICURATO</b> .....	13
6. <b>FACOLTA' DI RECESSO DAL CONTRATTO E REVOCA</b> .....	13
7. <b>PAGAMENTO DEL PREMIO</b> .....	14
8. <b>PRESTAZIONI GARANTITE</b> .....	14
8.A <b>COPERTURA PER INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA</b> .....	14
8.B <b>COPERTURA PER RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA</b> .....	15
8.C <b>COPERTURA PER MALATTIA GRAVE</b> .....	15
8.D <b>COPERTURA PER DECESSO</b> .....	17
9. <b>CONTROVERSIE</b> .....	17
10. <b>DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI</b> .....	18
11. <b>CRITERI DI INDENNIZZABILITA' (PER LE GARANZIE DEL RAMO DANNI)</b> .....	19
12. <b>CESSIONE, PEGNO E VINCOLO</b> .....	19
13. <b>EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO</b> .....	19
14. <b>BENEFICIARI</b> .....	20
15. <b>DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI – OBBLIGHI RELATIVI</b> .....	20
16. <b>DIRITTO DI SURROGA</b> .....	21
17. <b>RISCATTO E RIDUZIONE</b> .....	21
<b>GLOSSARIO</b> .....	<b>22</b>

## Nota Informativa

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente e all'Aderente per poter sottoscrivere il contratto con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

**Essa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.**

La Nota Informativa si articola in cinque sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI
- D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### A. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni generali

Le garanzie del ramo vita sono prestate da Credemvita Società per Azioni, in forma abbreviata Credemvita S.p.A. (di seguito, **Credemvita**), facente parte del Gruppo Credito Emiliano, è una società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami I e V con D.M. del 23/04/1992 n. 19325 pubblicato sulla G.U. del 29 aprile 1992, nel ramo VI con D.M. del 16/06/1993 n. 19576 pubblicato sulla G.U. del 24/06/1993 e nel ramo III con provvedimento ISVAP numero 01014 del 27/10/1998 Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.100105.

Sede Legale e Direzione Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia - Italia.

La durata di Credemvita è fissata sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata una volta o più volte con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. La chiusura dell'esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno.

Credemvita appartiene al Gruppo Credito Emiliano, il quale è anche un gruppo bancario per il perimetro riconosciuto dall'Organo di controllo, Banca d'Italia, costituito da nr. 16 società ed iscritto al n. 20010 dell'Albo Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia.

Il Gruppo Bancario Credito Emiliano – CREDEM è costituito da società operanti nei settori della banca e del credito, bancassurance, investment banking, asset management, remote banking e servizi interbancari, fiduciaria, cartolarizzazione di crediti ex L. nr. 103/99.

Il capitale sociale di Credemvita è detenuto interamente da Credito Emiliano S.p.A. unica società del Gruppo quotata in borsa valori e svolgente l'attività bancaria di raccolta del risparmio ed esercizio del credito nelle sue varie forme, iscritta all'Albo delle banche al nr. 5350.

Credemvita è soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A.

Le garanzie del ramo danni sono prestate da Credemassicurazioni S.p.A. (di seguito **Credemassicurazioni**), Compagnia di Assicurazioni autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/98 (G.U. n. 148 del 27/06/1998), all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 9 (limitatamente al furto), 10, 13 e 17 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata con provvedimento ISVAP n. 1755 del 19/12/2000 (G.U. n. 201 del 28/12/2000) ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa a tutti i rischi compresi nel Ramo 9 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/08 ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16, perdite pecuniarie di vario

genere, di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131.

Sede Legale e Direzione Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia - Italia.

Credemassicurazioni è società per azioni. Credito Emiliano S.p.A. e Reale Mutua Assicurazioni detengono entrambe una partecipazione pari al 50% del capitale sociale di Credemassicurazioni.

a) Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto l'Aderente può rivolgersi al numero verde 800 273336 ovvero ai seguenti recapiti:

Per la garanzia del ramo vita

Indirizzo: Credemvita S.p.A. - Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia  
Fax: 0522 452704  
E-mail: [info@credemvita.it](mailto:info@credemvita.it)  
Sito internet : [www.credemvita.it](http://www.credemvita.it)

Per le garanzie del ramo danni

Indirizzo: Credemassicurazioni S.p.A. - Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia  
Fax: 0522 442041  
E-mail: [info@credemassicurazioni.it](mailto:info@credemassicurazioni.it)  
Sito internet : [www.credemassicurazioni.it](http://www.credemassicurazioni.it)

b) La Società di Revisione di Credemvita e di Credemassicurazioni (nel seguito della presente Nota Informativa, quando congiuntamente individuate, brevemente indicate come "Compagnie Assicuratrici") è PricewaterhouseCoopers S.p.A., Via Monterosa, 91 – 20149 Milano.

## 2. Conflitto di interessi

Credemvita è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse. Nello specifico Credemvita ha approvato un Regolamento, emanato nel rispetto della normativa vigente, al fine di:

- identificare e, ove ciò sia ragionevolmente possibile, prevenire i conflitti di interesse, con riferimento all'offerta e all'esecuzione dei contratti;
- individuare delle regole di comportamento tali da assicurare la necessaria trasparenza informativa e la gestione dei conflitti di interesse nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente;
- realizzare una gestione finanziaria indipendente;
- adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli Aderenti/Assicurati.

Credemvita ha individuato una unità organizzativa, distinta da quelle adibite all'attività di gestione delle polizze e all'attività di gestione dei relativi attivi a copertura, alla quale è demandata la responsabilità di individuare ed elaborare le informazioni necessarie per fronteggiare le situazioni di conflitto di interessi, rendicontando semestralmente al Consiglio di Amministrazione.

La distribuzione del prodotto "Protezione Finanziamento" è effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo Credito Emiliano, pertanto con riferimento al collocamento della garanzia del ramo vita, si configura la fattispecie del conflitto di interessi in quanto Credemvita appartiene al Gruppo Credito Emiliano ed è controllata direttamente da Credito Emiliano S.p.A., il quale detiene a sua volta il controllo delle altre società del gruppo deputate alla vendita dei prodotti di Credemvita.

**Credemvita opera comunque in modo tale che, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, l'Aderente non subisca alcun pregiudizio in relazione al prodotto sottoscritto.**

## **B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE**

### **3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte**

#### **3.1 Persone assicurabili e limiti assuntivi**

L'assicurazione "Protezione Finanziamento" può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un Contratto di Finanziamento erogato da **Credito Emiliano S.p.A (Contraente del presente contratto di assicurazione)** all'Aderente per il tramite delle proprie filiali sul territorio. Tale Contratto di Finanziamento viene univocamente identificato mediante i riferimenti riportati sul Modulo di Adesione.

**Le coperture assicurative vengono prestate esclusivamente con riferimento a persone fisiche (Assicurato) che:**

- **sottoscrivano le dichiarazioni sul proprio buon stato di salute riportate nel Modulo di Adesione;**
- **soddisfino gli altri requisiti di cui all'art. 2.2 delle Condizioni di Assicurazione.**

Quando titolare del Contratto di Finanziamento ed Aderente alla presente assicurazione è un soggetto diverso da persona fisica, l'Aderente designa l'Assicurato come la persona fisica con riferimento alla quale l'assicurazione è prestata. Nel caso in cui, nel corso della durata della Polizza, l'Assicurato inizialmente designato nel Modulo di Adesione perda uno dei requisiti di cui all'art. 2.2 delle Condizioni di Assicurazione, le Garanzie - su richiesta dell'Aderente - cessano di avere effetto. All'Aderente verrà restituito il premio versato, al netto delle imposte di legge, relativo al periodo per il quale le Garanzie non hanno avuto effetto.

**Ai fini della stipula dell'assicurazione, l'Assicurato deve sottoscrivere le dichiarazioni sul proprio buon stato di salute riportate nel Modulo di Adesione.**

**Si evidenzia la necessità dell'Assicurato di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla compilazione della dichiarazione sul proprio buon stato di salute.**

**E' di fondamentale importanza che tali dichiarazioni siano veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte delle Compagnie Assicuratrici che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata.**

**Qualora l'Assicurato non sottoscriva tali dichiarazioni le coperture assicurative di "Protezione Finanziamento" non potranno avere luogo.**

**Alla data di adesione alla presente assicurazione, l'età dell'Assicurato deve essere almeno di 18 anni e a scadenza non può essere superiore a 70 anni.**

#### **3.2 Eventi assicurabili**

Di seguito vengono elencati gli eventi che determinano il pagamento delle relative prestazioni da parte della Compagnia Assicuratrice che presta la specifica copertura:

##### **GARANZIA VITA (prestata da Credemvita)**

- a) Decesso

##### **GARANZIE DANNI (prestata da Credemassicurazioni)**

- a) Infortunio o Malattia che determini l'Invalidità Totale Permanente  
b) Malattia Grave  
c) Ricovero in Istituto di Cura

**Le coperture assicurative non sono proponibili separatamente.**

### 3.3 Descrizione delle garanzie offerte

In caso di **Decesso**, di infortunio o malattia che determini l'**Invalidità Totale Permanente** o di **Malattia Grave** dell'Assicurato verificatisi prima della scadenza contrattuale, la Compagnia Assicuratrice che presta la specifica Copertura garantisce un **importo pari al debito residuo in linea capitale** che l'Aderente deve al Contraente alla data del Decesso o alla data del sinistro in caso di Invalidità Permanente e di Malattia Grave. Il debito è quello calcolato dal Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento, diminuito delle rate scadute e non pagate a tale data e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse.

In caso di Invalidità Totale Permanente per data del sinistro si intende la data di accadimento dell'Infortunio oppure, in caso di Malattia, la data di presentazione della domanda alla ASL o in mancanza, la data indicata sulla certificazione del medico legale. Se l'indennizzo avviene a seguito di Invalidità Totale Permanente, dall'importo dovuto saranno detratti eventuali indennizzi corrisposti a titolo di Ricovero in Istituto di Cura, nel periodo successivo alla data di accertamento dell'Invalidità Totale Permanente.

L'indennizzo per **Malattia Grave**, corrisposto - anche a titolo di contributo forfettario e indiretto al rimborso delle spese mediche (sostenute o da sostenere), verrà riconosciuto a seguito di una delle patologie definite al punto 8C delle Condizioni di Assicurazione.

Per tutte le suddette garanzie il **capitale iniziale massimo assicurabile è pari a 150.000 euro per Contratto di Finanziamento**.

\*\*\*\*\*

In caso di **Ricovero in Istituto di Cura**, la Compagnia Assicuratrice che presta la specifica copertura corrisponderà un importo pari ad una rata mensile di ammortamento del Contratto di Finanziamento, al quale l'assicurazione è abbinata, con scadenza immediatamente successiva al **periodo di franchigia di 12 pernottamenti consecutivi** di Ricovero in Istituto di Cura; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 pernottamenti continuativi di Ricovero a decorrere dalla scadenza della rata.

Qualora il piano di ammortamento del Contratto di Finanziamento preveda una periodicità di rimborso diversa da quella mensile, la Compagnia Assicuratrice corrisponderà un importo pari ad una frazione su base mensile della rata di ammortamento (ad esempio 1/3 della rata trimestrale oppure 1/6 della rata semestrale per ogni Indennizzo dovuto); inoltre al fine di individuare sia il giorno di scadenza della rata immediatamente successiva al compimento della franchigia, sia il periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero indennizzabili successivi al primo periodo, si farà riferimento per ogni mese al giorno effettivo di scadenza della rata (ad esempio il giorno 15 del mese).

Per ciascun Contratto di Finanziamento, l'Indennizzo mensile non può eccedere il **massimale mensile di Euro 6.000**, e il numero massimo di pagamenti di indennizzi mensili che la Compagnia Assicuratrice è obbligata ad effettuare è di:

- **1 indennizzo mensile se la durata del Contratto di Finanziamento è inferiore o uguale a 18 mesi;**
- **12 indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per tutta la durata del Contratto di Finanziamento se questa è superiore a 18 mesi.**

### 3.4 Durata dell'assicurazione

La durata dell'assicurazione viene riportata sul modulo di adesione sottoscritto dall'Aderente e **coincide con la durata del Contratto di Finanziamento** stipulato fra l'Aderente e il Contraente. In ogni caso tale durata arriva fino ad un massimo di 120 mesi. L'eventuale periodo di preammortamento fa parte della durata del Contratto di Finanziamento.

**L'assicurazione cessa prima della scadenza solo al verificarsi di uno dei seguenti eventi:**

- liquidazione dell'indennizzo previsto per Decesso, Invalidità Totale Permanente e Malattia Grave;
- perdita, da parte dell'Assicurato inizialmente designato dall'Aderente nel Modulo di Adesione, di uno dei requisiti di cui all'art. 2.2 delle Condizioni di Assicurazione;
- estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento al quale l'assicurazione è abbinata o trasferimento dello stesso presso altro soggetto finanziatore;
- rinegoziazione del Contratto di Finanziamento al quale l'assicurazione è abbinata (come meglio precisato al successivo art. 13).

**3.5 Beneficiari**

Beneficiario irrevocabile delle prestazioni previste dalla presente assicurazione è il Contraente Credito Emiliano S.p.A.

Gli indennizzi saranno versati dalle Compagnie Assicuratrici direttamente al Beneficiario Credito Emiliano S.p.A. che li utilizzerà per far fronte agli adempimenti previsti dal predetto Contratto di Finanziamento a carico dell'Aderente.

**3.6 Limitazioni****3.6.1 Limitazioni per la garanzia vita (Decesso)**

Il rischio di decesso è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali.

**Una particolare limitazione della garanzia è prevista per le patologie connesse alla "sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS)", qualora l'Assicurato non si sia sottoposto ad apposito test. In tale caso se il decesso dell'Assicurato avviene entro i primi cinque anni dal perfezionamento dell'adesione e sia conseguente alla sindrome da immunodeficienza acquisita, ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non verrà pagato.**

**Vi sono ulteriori cause di mancata operatività della garanzia: a tal scopo si rimanda all'Art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.**

**3.6.2 Limitazioni per le garanzie danni**

La Copertura per Ricovero in Istituto di Cura vale soltanto per i Sinistri verificatisi nell'ambito dell'Unione Europea. Le Coperture per Invalidità Totale Permanente e Malattia Grave sono valide in tutto il mondo, fermo restando che l'Invalidità Totale Permanente e la Malattia Grave devono essere accertate in Italia.

**Per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all'Art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.**

**4. Premio**

Il premio versato è determinato in relazione alla durata del Contratto di Finanziamento e all'importo di finanziamento richiesto.

Esso deve essere versato in unica soluzione (Premio Unico) al momento dell'erogazione del finanziamento.

Il Contraente incassa il premio relativo ad ogni Adesione tramite bonifico bancario o tramite addebito diretto del C/C bancario indicato dall'Aderente per conto delle Compagnie Assicuratrici in forza di un mandato all'incasso del premio appositamente conferito dalle Compagnie Assicuratrici al Contraente.

Il premio versato dall'Aderente è dovuto per le garanzie danni (Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave e Ricovero in Istituto di Cura) a Credemassicurazioni, per la garanzia vita (Decesso) a Credemvita, secondo la seguente ripartizione:

- 70,00% per le coperture assicurative danni (Invalidità Totale e Permanente, Malattia Grave, Ricovero in Istituto di Cura) dovuto a Credemassicurazioni;
- 30,00% per la copertura vita (Decesso) dovuto a Credemvita

## C. TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI PER LE GARANZIE OFFERTE

### Importi di premio unico in Euro (garanzie vita e danni)

Gli importi riportati nella seguente tabella sono validi sia per il sesso maschile sia per il sesso femminile e per qualsiasi età dell'Assicurato (tra quelle ammesse dalla presente assicurazione).

Importo di finanziamento richiesto (Euro)	Durata (mesi)									
	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
25.000	270	540	810	1.080	1.350	1.620	1.890	2.160	2.430	2.700
50.000	540	1.080	1.620	2.160	2.700	3.240	3.780	4.320	4.860	5.400
100.000	1.080	2.160	3.240	4.320	5.400	6.480	7.560	8.640	9.720	10.800
150.000	1.620	3.240	4.860	6.480	8.100	9.720	11.340	12.960	14.580	16.200

I tassi che concorrono alla determinazione del premio sopra definito devono ritenersi come parte integrante di una unica tariffa e non sono proponibili separatamente.

## D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

### 5. Costi

#### 5.1 Costi gravanti direttamente sull'Aderente

##### Costi gravanti sul premio

Il Premio Unico pagato è comprensivo delle spese relative alla acquisizione ed alla gestione del contratto di assicurazione, di seguito illustrate:

COSTI	% del Premio Unico versato
Spese di acquisizione	45%
Spese di gestione	20% per la quota parte di premio unico relativa alla garanzia vita 15% per la quota parte di premio unico relativa alle garanzie danni

Le spese di acquisizione rappresentano la remunerazione riconosciuta all'Intermediario.

### 6. Misure e modalità di eventuali sconti

Non previsti.

### 7. Regime fiscale

I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni. I premi, invece, delle assicurazioni per i rischi di danni alla persona, alla data di redazione del presente documento, sono soggetti all'imposta del 2,5% del relativo premio imponibile.

I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% possono rientrare, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa, fra gli oneri per il calcolo delle relative detrazioni dall'imposta dovuta dall'Aderente.

Le somme corrisposte da Credemvita in caso di morte dell'Assicurato sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. 29/9/1973, n. 601) e dall'imposta sulle successioni.

Le somme eventualmente restituite all'Aderente in conseguenza di quanto previsto al successivo paragrafo 12, potrebbero essere oggetto di tassazione separata ex art.17, comma 1, lettera n bis) del DPR 22.12.1986, n.917. (e successive modifiche e integrazioni): l'onere di verifica e i relativi adempimenti restano in capo al solo Aderente.

## **8. Non pignorabilità e non sequestrabilità**

Le somme dovute per la garanzia vita non sono pignorabili né sequestrabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1923 del Codice Civile.

## **9. Diritto proprio del Beneficiario**

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

## **E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

### **10. Modalità di perfezionamento del contratto di assicurazione**

Le Compagnie Assicuratrici si impegnano a prestare le coperture assicurative descritte nel presente Fascicolo Informativo ai sottoscrittori di un Contratto di Finanziamento con Credito Emiliano S.p.A. che abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente assicurazione (Aderenti).

L'assicurazione decorre, a condizione che sia stato pagato il premio unico, alle ore 24 del giorno di erogazione del finanziamento. In tale data il contratto di assicurazione viene perfezionato.

### **11. Diritto di revoca e di recesso**

**L'adesione è revocabile**, ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005, n.209, finché il contratto non sia concluso (data di incasso del Premio Unico).

Per esercitare tale diritto l'Aderente deve inviare, entro tale data, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. A tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Si precisa che la revoca ha comunque l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'assicurazione a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di revoca quale risulta dal timbro postale d'invio.

Per l'esercizio del diritto di revoca non verrà addebitato alcun costo a carico dell'Aderente.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione dell'assicurazione, **l'Aderente ha la facoltà di recedere dall'assicurazione.**

Per esercitare tale diritto l'Aderente deve inviare, entro tale termine di 30 giorni, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Si precisa che il recesso ha comunque l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'assicurazione a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso verrà rimborsata all'Aderente, per il tramite del Contraente, la parte di premio relativa al rischio non corso (al netto delle eventuali imposte di legge).

Per l'esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell'Aderente.

Le lettere raccomandate per la comunicazione della revoca ovvero del recesso sono da indirizzare all'indirizzo delle Compagnie Assicuratrici (indicato al precedente art. 1).

**Per qualsiasi chiarimento relativo all'esercizio del diritto di recesso o di revoca l'Aderente può contattare il numero verde 800 273336.**

## **12. Eventi relativi al Contratto di Finanziamento**

Nel caso di,

- estinzione anticipata;
- trasferimento del debito ad altro soggetto finanziatore (c.d. "portabilità");
- modifica, a seguito di "rinegoziazione" della durata

del Contratto di Finanziamento al quale la presente assicurazione è abbinata, cesseranno tutte le coperture e l'assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24 del giorno in cui avvenga uno degli eventi sopraindicati.

All'Aderente verrà restituito, per il tramite del Contraente, un importo pari alla parte del Premio Unico pagato, al netto delle eventuali imposte, relativo al periodo per il quale il rischio è cessato (ossia dalla data di risoluzione anticipata dell'assicurazione fino alla scadenza originaria della stessa).

L'importo dovuto sarà pagato entro 60 giorni dalla data di risoluzione.

## **13. Riscatto e riduzione**

**Il contratto di assicurazione non prevede la possibilità di riscatto o di riduzione.**

## **14. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni - Prescrizione**

Si rinvia all'art. 15 delle Condizioni di Assicurazione dove viene indicata la documentazione che deve essere presentata alla Compagnia Assicuratrice che presta la specifica Copertura per la liquidazione delle prestazioni.

Verificata la sussistenza del diritto all'Indennizzo, la Compagnia Assicuratrice che presta la specifica Copertura provvede al pagamento della somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi di mora a favore del Beneficiario.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia Assicuratrice che ha prestato la Copertura, al Beneficiario.

**Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall'art. 2952 del c.c.**

## **15. Legge applicabile al contratto di assicurazione**

Al contratto di assicurazione si applica la legge italiana.

## **16. Lingua in cui è redatto il contratto di assicurazione**

Il contratto di assicurazione viene redatto in lingua italiana.

## 17. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto:

- per le garanzie danni (Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave, Ricovero in Istituto di Cura) a Credemassicurazioni S.p.A. - Funzione REC - Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia; via fax al numero 0522/442041; via e-mail all'indirizzo: [reclami@credemassicurazioni.it](mailto:reclami@credemassicurazioni.it);
- per la garanzia vita (Decesso) a Credemvita S.p.A. – Funzione REC – Via Mirabello 2 - 42122 Reggio Emilia; via fax al numero 0522/452704; via e-mail all'indirizzo: [reclami@credemvita.it](mailto:reclami@credemvita.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia Assicuratrice. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

**Per qualsiasi chiarimento relativo all'inoltro dei reclami l'Aderente/Assicurato può contattare il numero verde 800 273336.**

## 18. Informativa in corso di contratto

Le Compagnie Assicuratrici si impegnano a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Eventuali comunicazioni all'Aderente saranno indirizzate all'ultimo domicilio conosciuto.

**Le Compagnie Assicuratrici sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

Credemvita S.p.A.

Credemassicurazioni S.p.A.

Giuseppe Rovani



## Condizioni di Assicurazione

### 1. OGGETTO DELLE COPERTURE E OBBLIGHI DELLE COMPAGNIE ASSICURATRICI

Le prestazioni saranno corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, per i seguenti eventi:

- Infortunio o Malattia che determini l'Invalidità Totale Permanente (garanzia del ramo danni);
- Malattia Grave (garanzia del ramo danni);
- Ricovero in Istituto di Cura (garanzia del ramo danni);
- Decesso (garanzia del ramo vita).

Le prime tre prestazioni (Infortunio o Malattia che determini l'Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave e Ricovero in Istituto di Cura) saranno assicurate da Credemassicurazioni S.p.A., l'ultima (Decesso) da Credemvita S.p.A. (nel seguito delle presenti Condizioni di Assicurazione, quando congiuntamente individuate, brevemente indicate come "Compagnie Assicuratrici").

Gli obblighi delle Compagnie Assicuratrici risultano esclusivamente dalle polizze collettive n. 90000004ZS di Credemassicurazioni S.p.A. e n. 05220000VC di Credemvita S.p.A (e dalle appendici emesse e firmate dalle Direzioni delle Compagnie stesse) stipulate dal Contraente in nome e nell'interesse dei sottoscrittori di un Contratto di Finanziamento con modalità di rientro rateale e in abbinamento a detto contratto.

**Le coperture assicurative non sono proponibili separatamente.**

### 2. PERSONE ASSICURABILI - PERSONE ASSICURATE

#### 2.1 È assicurabile la persona fisica che:

- abbia sottoscritto le dichiarazioni sul proprio buon stato di salute riportate nel Modulo di Adesione.

**Alla data di adesione alla presente assicurazione, l'età dell'Assicurato deve essere almeno di 18 anni e a scadenza non può essere superiore a 70 anni.**

#### 2.2 Quando titolare del Contratto di Finanziamento ed Aderente alla presente assicurazione è un soggetto diverso da persona fisica, l'Assicurato, oltre ad avere i requisiti di cui al punto 2.1, deve:

- a) essere persona fisica in possesso di partita IVA (ditta individuale) intestataria del Contratto di Finanziamento;

**oppure**

- b) essere socio o consigliere di amministrazione della società (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplice, società di fatto) titolare del Contratto di Finanziamento ovvero soggetto in possesso di procura generale conferita dalla società stessa;

**oppure**

- c) essere un dipendente o un collaboratore designato dall'Aderente che svolga un ruolo riconosciuto di rilevante importanza per l'Aderente stesso.

Quanto detto vale anche in riferimento ai Contratti di Finanziamento intestati a Studi Associati, a società cooperative a responsabilità limitata ed illimitata, a piccole società cooperative a responsabilità limitata, ad associazioni, a società di capitali.

### 3. PERDITA DEI REQUISITI NECESSARI ALLE PERSONE ASSICURATE

Nel caso in cui, nel corso della durata dell'assicurazione, l'Assicurato inizialmente designato dall'Aderente nel Modulo di Adesione perda uno dei requisiti di cui al precedente art. 2.2, l'Aderente ha l'obbligo di fornire comunicazione scritta con lettera raccomandata alle Compagnie Assicuratrici e le garanzie cessano di avere effetto dal giorno della richiesta. All'Aderente verrà restituito il premio versato, al netto delle imposte di legge, relativo al periodo per il quale le Garanzie non hanno avuto effetto.

### 4. DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE

Per ogni Assicurato, le Coperture decorrono (ferme le Carenze stabilite agli Articoli 8A, 8B e 8C), dalle ore 24 della data di erogazione del finanziamento e cessano alle ore 24.00 del giorno di scadenza convenuta nel Contratto di Finanziamento ovvero alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:

- a. liquidazione dell'indennizzo previsto per Decesso, Invalidità Totale Permanente e Malattia Grave;
- b. perdita, da parte dell'Assicurato inizialmente designato dall'Aderente nel Modulo di Adesione, di uno dei requisiti di cui all'art. 2.2 delle Condizioni di Assicurazione;
- c. estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento al quale l'assicurazione è abbinata o trasferimento dello stesso presso altro soggetto finanziatore;
- d. rinegoziazione del Contratto di Finanziamento al quale l'assicurazione è abbinata (come meglio precisato al successivo art. 13)

La durata della copertura assicurativa arriva fino ad un massimo di 120 mesi e **coincide con la durata del Contratto di Finanziamento** stipulato tra l'Aderente e il Contraente. L'eventuale periodo di preammortamento fa parte della durata del Contratto di Finanziamento.

### 5. DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE E DELL'ASSICURATO

**Le dichiarazioni dell'Aderente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.**

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 c.c..**

### 6. FACOLTA' DI RECESSO DAL CONTRATTO E REVOCA

**L'adesione è revocabile**, ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005, n.209, finché il contratto non sia concluso (data di incasso del Premio Unico).

Per esercitare tale diritto l'Aderente deve inviare, entro tale data, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. A tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Si precisa che la revoca ha comunque l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'assicurazione a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di revoca quale risulta dal timbro postale d'invio.

Per l'esercizio del diritto di revoca non verrà addebitato alcun costo a carico dell'Aderente.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione dell'assicurazione, **l'Aderente ha la facoltà di recedere dall'assicurazione.**

Per esercitare tale diritto l'Aderente deve inviare, entro tale termine di 30 giorni, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Si precisa che il recesso ha comunque l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'assicurazione a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso verrà rimborsata all'Aderente, per il tramite del Contraente, la parte di premio relativa al rischio non corso (al netto delle eventuali imposte di legge).

Per l'esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell'Aderente.

Le lettere raccomandate per la comunicazione della revoca ovvero del recesso sono da indirizzare all'indirizzo delle Compagnie Assicuratrici.

## 7. PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio pattuito è dovuto per intero ed in un'unica soluzione dall'Aderente all'atto di erogazione del finanziamento ed è determinato in base all'importo di finanziamento richiesto ed alla durata del Contratto di Finanziamento.

Il Contraente incassa il premio relativo ad ogni Adesione tramite bonifico bancario o tramite addebito diretto del C/C bancario dell'Aderente per conto delle Compagnie Assicuratrici in forza di un mandato all'incasso del premio opportunamente conferito dalle Compagnie Assicuratrici al Contraente.

I tassi che concorrono alla determinazione del premio sopra definito devono ritenersi come parte integrante di una unica tariffa e non sono proponibili agli Aderenti separatamente.

## 8. PRESTAZIONI GARANTITE

### 8.A COPERTURA PER INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA

**Compagnia Assicuratrice: Credemassicurazioni S.p.A.**

#### Rischio assicurato

Il rischio assicurato è l'Invalidità Totale Permanente (tale è considerata **l'invalidità superiore al 65%**) a condizione che:

- l'Infortunio o la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la copertura è efficace;
- l'Invalidità Totale permanente dell'Assicurato sia riconosciuta entro 12 mesi dalla data del verificarsi dell'Infortunio o della malattia che l'hanno provocata;
- in caso di Invalidità Totale permanente da malattia, il Sinistro sia avvenuto dopo le ore 24.00 della data di scadenza del periodo di **carezza di 60 giorni** a partire dalla Data Iniziale;
- la Compagnia Assicuratrice abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l'effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell'Indennizzo;
- il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui all'art. 10;
- siano stati adempiuti gli oneri di cui all'art. 14.

#### Prestazione Assicurata

L'Indennizzo che la Compagnia Assicuratrice è obbligata a corrispondere in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, consiste in un importo pari al debito residuo in linea capitale che l'Aderente deve al Contraente alla data del sinistro,, così come calcolato dal Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento, diminuito delle rate scadute e non pagate a tale data e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse.

Come data di sinistro si intende, in caso di infortunio, la data di accadimento e in caso di malattia la data di presentazione della della domanda alla ASL o in mancanza, la data indicata sulla certificazione del medico legale.

Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Ricovero in Istituto di Cura dopo la data di accertamento dell'Invalidità saranno detratti dall'Indennizzo dovuto per l'Invalidità Totale Permanente.

**L'Indennizzo di cui ai commi precedenti sarà pagato nei limiti di un capitale iniziale massimo di Euro 150.000,00 per Contratto di Finanziamento.**

## **8.B COPERTURA PER RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA** **Compagnia Assicuratrice: Credemassicurazioni S.p.A.**

### **Rischio assicurato**

Il rischio assicurato è il Ricovero in Istituto di Cura dovuto a Infortunio o Malattia.

Nel caso di Ricovero in Istituto di Cura la Compagnia Assicuratrice che presta la specifica Copertura corrisponderà l'Indennizzo qualora:

- a) l'Infortunio e la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace;
- b) **il Ricovero da Malattia si sia verificato dopo il 60.mo giorno successivo alla Data Iniziale (Carenza);**
- c) **il Ricovero abbia una durata pari o superiore a 12 pernottamenti continuativi;**
- d) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui all'art. 10;
- e) siano stati adempiuti gli oneri di cui all'art. 14.

### **Prestazione Assicurata**

Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile di ammortamento del Contratto di Finanziamento, al quale l'assicurazione è abbinata, **sarà liquidato alla scadenza della rata di ammortamento immediatamente successiva al periodo di franchigia di 12 pernottamenti consecutivi** di Ricovero in Istituto di Cura; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 pernottamenti continuativi di Ricovero a decorrere dalla scadenza della rata.

Qualora il piano di ammortamento del Contratto di Finanziamento preveda una periodicità di rimborso diversa da quella mensile, la Compagnia Assicuratrice corrisponderà un importo pari ad una frazione su base mensile della rata di ammortamento (ad esempio 1/3 della rata trimestrale oppure 1/6 della rata semestrale per ogni Indennizzo dovuto); inoltre al fine di individuare sia il giorno di scadenza della rata immediatamente successiva al compimento della franchigia, sia il periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero indennizzabili successivi al primo periodo, si farà riferimento per ogni mese al giorno effettivo di scadenza della rata (ad esempio il giorno 15 del mese).

**Nel caso di contratti di finanziamento di durata pari o inferiore a 18 mesi il limite indennizzabile è di una sola rata per tutta la durata contrattuale, che si eleva a 12 rate per Sinistro e 36 per durata contrattuale per Contratti di Finanziamento di durata superiore a 18 mesi.**

**Qualsiasi Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di 6.000 euro mensili per ciascun Contratto di Finanziamento.**

### **Denunce successive**

Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Ricovero in Istituto di Cura, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Ricovero in Istituto di Cura se, dal termine del Sinistro precedente, **non sarà trascorso un Periodo di Riquilificazione pari a 30 giorni, oppure a 120 giorni** se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o alla stessa Malattia del Sinistro precedente.

## **8.C COPERTURA PER MALATTIA GRAVE** **Compagnia Assicuratrice: Credemassicurazioni S.p.A.**

### **Rischio assicurato**

Il rischio assicurato è l'insorgere di una delle seguenti Malattie Gravi:

- **Tumore maligno**: neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale. La diagnosi deve essere provata con esame istologico. Si intendono coperti anche la leucemia e le forme maligne del sistema linfatico come la malattia di Hodgkin.

**Dalla garanzia sono esclusi:**

- la neoplasia intraepiteliale della cervice (CIN);
- qualsiasi cancro allo stadio pre-maligno;
- ogni cancro non invasivo (cancro in situ);
- il cancro alla prostata allo stadio 1 (T1a, 1b, 1c);
- il carcinoma basocellulare e il carcinoma a cellule squamose;
- il melanoma maligno allo stadio IA (T1A,N0,M0) e ogni tumore maligno in presenza di HIV.

- **Intervento chirurgico sulle arterie coronarie**: Intervento chirurgico a cuore aperto per correggere il restringimento o occlusione di due o più coronarie con innesti di bypass. La necessità dell'intervento deve essere provata mediante esame coronarografico e la sua realizzazione confermata da uno specialista.

**Vengono invece escluse:**

- l'angioplastica;
- tutte e procedure terapeutiche intra-atriali;
- l'intervento mediante la tecnica del Key-hole (chirurgia del buco della serratura).

- **Infarto miocardico**: necrosi di una parte del muscolo cardiaco come conseguenza di un apporto insufficiente di sangue alla regione interessata. La diagnosi dovrà essere confermata da una visita specialistica e la patologia dovrà essere valutata sulla base dei seguenti fattori che ai fini della liquidazione della prestazione assicurata dovranno essere tutti presenti:

- storia clinica del tipico dolore cardiaco;
- alterazioni elettrocardiografiche specifiche;
- alterazione degli enzimi cardiaci, Troponina o altri markers biochimici.

**Sono esclusi dalla garanzia:**

- l'infarto miocardico senza livellamento del tratto (ST) (NSTEMI) con solo aumento della Troponina I o T;
- le altre sindromi coronariche acute (ad esempio l'angina pectoris sia stabile che instabile);
- l'infarto silente del miocardio.

- **Ictus**: qualsiasi accidente cerebrovascolare che produca conseguenze neurologiche permanenti e comprenda infarto del tessuto cerebrale, emorragia ed embolizzazione da fonte extracranica. La diagnosi deve essere confermata da uno specialista e trovare riscontro nei sintomi clinici tipici come i risultati di una TAC cerebrale (Tomografia Assiale Computerizzata) e di una MRI (Risonanza Magnetica Nucleare) cerebrale.

Deve esservi prova documentata di deficit neurologico di durata pari al almeno 3 mesi a partire dalla data della diagnosi.

**Sono esclusi:**

- l'ischemia transitoria (TIA);
- le lesioni cerebrali traumatiche;
- i sintomi neurologici secondari conseguenti ad emicrania;
- infarto lacunare senza deficit neurologico.

- **Insufficienza renale**: malattia renale terminale che si presenta come una perdita irreversibile della funzionalità di entrambi i reni, con l'assicurato sottoposto regolarmente a dialisi (dialisi peritoneale o emodialisi) o in attesa di un trapianto renale. La diagnosi deve essere confermata da parte di uno specialista.

- **Trapianto degli organi principali:** L'effettivo sottoporsi come ricevente al trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, polmone, fegato, pancreas, rene, intestino tenue o midollo osseo.  
La realizzazione del trapianto deve essere confermata da parte di uno specialista.

### **Carenza**

La garanzia Malattia Grave diventa operante dopo un periodo di **carezza di 60 giorni** a partire dalla data di decorrenza dell'assicurazione.

### **Prestazione Assicurata**

In caso di **Malattia Grave**, la Compagnia Assicuratrice che presta la specifica copertura corrisponderà – anche a titolo di contributo forfettario e indiretto al rimborso delle spese mediche (sostenute o da sostenere) - un importo pari al debito residuo in linea capitale che l'Aderente deve al Contraente alla data in cui è stata formulata la relativa diagnosi, così come calcolato dal Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento, diminuito delle rate scadute e non pagate a tale data e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse. Eventuali Indennizzi corrisposti a titolo di Ricovero in Istituto di Cura nel periodo successivo alla data della diagnosi, saranno detratti dall'Indennizzo.

**L'Indennizzo di cui ai commi precedenti sarà pagato nei limiti di un capitale iniziale massimo di Euro 150.000,00 per Contratto di Finanziamento.**

La garanzia di cui al punto 8C non cumula con la garanzia di cui al punto 8A.

## **8.D COPERTURA PER DECESSO**

### **Compagnia Assicuratrice: Credemvita S.p.A.**

### **Persone Assicurate**

Tutti gli Assicurati che abbiano sottoscritto le dichiarazioni sul proprio buon stato di salute.

### **Rischio assicurato**

Il rischio assicurato è il decesso dell'Assicurato per qualsiasi causa non esclusa dal successivo Art. 10.

### **Prestazione Assicurata**

L'Indennizzo che la Compagnia Assicuratrice è obbligata a corrispondere all'Aderente, nei limiti e alle condizioni di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, consiste in un importo pari al debito residuo in linea capitale che l'Aderente deve al Contraente alla data del decesso, così come calcolato dal Contraente in base alle condizioni del Contratto di finanziamento, diminuito delle rate scadute e non pagate a tale data e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse.

**L'Indennizzo sarà pagato nei limiti di un capitale iniziale massimo di Euro 150.000,00 per Contratto di Finanziamento.**

## **9. CONTROVERSIE**

Per le controversie relative ai contratti di assicurazione è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell'Aderente.

Qualora tra il Contraente, l'Aderente, l'Assicurato o i Beneficiari e la Compagnia Assicuratrice che presta la specifica Copertura insorgano eventuali controversie sulla insorgenza e/o sulle conseguenze dell'Infortunio o della Malattia oppure sul grado di Invalidità Totale Permanente, oppure sulla durata del Ricovero in Istituto di Cura, la decisione della controversia può essere demandata, su accordo delle Parti, ad un collegio di tre medici. L'incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia.

I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del

Consiglio dell'Ordine dei Medici della città ove ha sede l'istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell'Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

## **10. DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI**

La Copertura per Ricovero in Istituto di Cura vale soltanto per i Sinistri verificatisi nell'ambito dell'Unione Europea. Le Coperture per Invalidità Totale Permanente e Malattia Grave sono valide in tutto il mondo, fermo restando che l'Invalidità Totale Permanente e la Malattia Grave devono essere accertate in Italia.

Il rischio di decesso è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali.

**Non sono operanti le garanzie del ramo danni prestate da Credemassicurazioni S.p.A. per i Sinistri causati da:**

- **invalidità, malformazioni, stati patologici, loro conseguenze dirette o indirette in atto prima della Data Iniziale (decorrenza delle Coperture);**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti dolosi (compreso autolesionismo), scioperi, sommosse, tumulti popolari;**
- **guerra (anche non dichiarata) o insurrezioni;**
- **lesioni in genere derivanti da contaminazione biologica e/o chimica, tutte connesse – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;**
- **incidenti di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo o, in ogni caso, in qualità di membro dell'equipaggio;**
- **infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;**
- **trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati; accelerazioni di particelle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);**
- **partecipazione dell'Assicurato, alla guida o anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove;**
- **guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;**
- **pratica da parte dell'Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado della scala di Monaco, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere e attività di trapezista e stuntman;**
- **ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza dell'Assicurato;**
- **operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da Infortunio o Malattia dell'Assicurato;**
- **sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;**
- **uso o produzione di esplosivi;**
- **malattie tropicali.**

**Sono, altresì, esclusi i Ricoveri in Istituti di Cura causati da:**

- **Infortunati o Malattie derivanti da stato di incapacità di intendere o di volere da sé stesso procurato;**
- **parto, gravidanza, o complicazioni derivanti da tali eventi;**
- **conseguenze di Infortuni e Malattie verificatisi mentre l'Assicurato svolge la sua attività lavorativa fuori dai confini dell'Unione Europea, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni.**

**Relativamente alla garanzia prestata da Credemvita S.p.A. è escluso invece il decesso causato da:**

- **dolo del Contraente, dell'Aderente, dell'Assicurato o del Beneficiario, fatto salvo il caso di suicidio ancorché avvenuto nei primi 2 anni dalla decorrenza delle Coperture;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano, in questo caso la garanzia può essere prestata su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;**
- **incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.**

**Una particolare limitazione della garanzia è prevista per le patologie connesse alla "sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS)", qualora l'Aderente/Assicurato non si sia sottoposto ad apposito test. In tale caso se il decesso dell'Aderente/Assicurato avviene entro i primi cinque anni dal perfezionamento dell'adesione e sia conseguente alla sindrome da immunodeficienza acquisita, ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non verrà pagato.**

## **11. CRITERI DI INDENNIZZABILITA' (PER LE GARANZIE DEL RAMO DANNI)**

Credemassicurazioni S.p.A. corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio o della malattia. Se al momento del Sinistro l'Assicurato è affetto da patologie o menomazioni preesistenti alla decorrenza dell'Assicurazione, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio o la malattia avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto o di un apparato già menomati, nella valutazione del grado di invalidità permanente si terrà conto del grado di invalidità preesistente, diminuendo proporzionalmente il valore dell'organo o dell'arto o dell'apparato.

La valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata con riferimento alla tabella di cui all'allegato n.1 al DPR n.1124 del 30/06/1965 (cosiddette tabelle INAIL).

## **12. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO**

**L'Aderente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi, diversi dal Contraente, la presente Polizza o i diritti derivanti dalla medesima, senza il consenso scritto del Contraente e delle Compagnie Assicuratrici.**

## **13. EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO**

Nel caso di,

- **estinzione anticipata;**
- **trasferimento del debito ad altro soggetto finanziatore (c.d. "portabilità");**
- **modifica, a seguito di "rinegoziazione" della durata**

del Contratto di Finanziamento al quale la presente assicurazione è abbinata, cesseranno tutte le coperture e l'assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24 del giorno in cui avvenga uno degli eventi sopraindicati.

All'Aderente verrà restituito, per il tramite del Contraente, un importo pari alla parte del Premio Unico pagato, al netto delle eventuali imposte, relativo al periodo per il quale il rischio è cessato (ossia dalla data di risoluzione anticipata dell'assicurazione fino alla scadenza originaria della stessa).

L'importo dovuto sarà pagato entro 60 giorni dalla data di risoluzione.

#### **14. BENEFICIARI**

Beneficiario irrevocabile delle prestazioni previste dalla presente assicurazione è il Contraente Credito Emiliano S.p.A.

Gli indennizzi saranno versati dalle Compagnie Assicuratrici direttamente al Beneficiario Credito Emiliano S.p.A. che li utilizzerà per far fronte agli adempimenti previsti dal predetto Contratto di Finanziamento a carico dell'Aderente.

#### **15. DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI – OBBLIGHI RELATIVI**

Per consentire alle Compagnie Assicuratrici di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che l'Aderente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto producano tutta la documentazione necessaria e compilino correttamente il modulo di denuncia del Sinistro.

Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente al Contraente (per il tramite della filiale che ha provveduto all'erogazione del finanziamento), ovvero,

- per le garanzie del ramo danni, a Credemassicurazioni S.p.A., via Mirabello 2, 42122 Reggio Emilia
- per la garanzia del ramo vita, a Credemvita S.p.A., via Mirabello 2, 42122 Reggio Emilia

con le seguenti tempistiche:

- nei casi di Invalidità Totale Permanente da Infortunio entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del Sinistro;
- nei casi di Invalidità Totale Permanente da Malattia entro e non oltre il sessantesimo giorno da quando la malattia faccia presumere che abbia esito invalidante;
- nei casi di Malattia Grave non oltre il sessantesimo giorno dalla diagnosi;
- nei casi di Ricovero in Istituto di Cura non oltre quindici giorni dall'inizio del ricovero;
- in caso di Decesso entro sessanta giorni dalla data di decesso.

Oltre al modulo di sinistro è necessario inoltrare alla Compagnia Assicuratrice la seguente documentazione relativa all'Assicurato:

- In relazione alla richiesta di Indennizzo per Invalidità Totale e Permanente:
  - copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono;
  - certificazione di Invalidità Totale e Permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l'attestazione del grado di Invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale;
  - dichiarazione dell'Assicurato che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni alla Compagnia Assicuratrice;
  - ogni documento inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesto.

La valutazione dell'invalidità, in ogni caso, non può avvenire prima di 6 mesi dalla denuncia di Sinistro.

- In relazione alla richiesta di Indennizzo per Malattia Grave:
  - copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono;
  - certificato medico attestante la diagnosi della malattia con relativa documentazione medica;
  - dichiarazione dell'Assicurato che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni alla Compagnia Assicuratrice;

- ogni documento inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesto.
- In relazione alla richiesta di Indennizzo per Ricovero in Istituto di Cura:
  - copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono;
  - copia della cartella clinica completa;
  - dichiarazione dell'Assicurato che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni alla Compagnia Assicuratrice;
  - ogni documento inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesto.
- In relazione alla richiesta di Indennizzo per Decesso:
  - certificato di morte dell'Assicurato;
  - documentazione idonea sulle cause del decesso;
  - ulteriore documentazione di carattere sanitario richiesta da Credemvita;
  - ogni documento inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesto.

La Compagnia Assicuratrice che presta la specifica copertura effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia Assicuratrice al Beneficiario.

Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall'art. 2952 del c.c.

#### **16. DIRITTO DI SURROGA**

Le Compagnie Assicuratrici rinunciano al diritto di surroga ex art. 1916 c.c. verso i responsabili del sinistro.

#### **17. RISCATTO E RIDUZIONE**

Il contratto non prevede la possibilità di riscatto o di riduzione.

## Glossario

### **ADERENTE**

Soggetto che, avendo stipulato un Contratto di Finanziamento con il Contraente ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla copertura assicurativa.

### **ASSICURATO**

Persona fisica alla cui vita si riferisce l'assicurazione; essa è individuata nel Modulo di Adesione.

### **BENEFICIARIO**

Credito Emiliano S.p.A..

### **CARENZA**

Periodo immediatamente successivo alla Data Iniziale (v. infra) durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Se l'evento assicurato avviene in tale periodo la Compagnia Assicuratrice non corrisponde la prestazione assicurata.

### **CESSIONE, PEGNO E VINCOLO**

Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate (l'utilizzo di questi istituti non è consentito dalla presente polizza).

### **COMPAGNIA ASSICURATRICE**

La Società che fornisce la specifica copertura; in particolare Credemassicurazioni S.p.A. per le garanzie del ramo danni e Credemvita S.p.A. per la garanzia vita.

### **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

### **CONFLITTO DI INTERESSI**

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia Assicuratrice può collidere con quello del Contraente.

### **CONTRAENTE**

Credito Emiliano S.p.A. che ha stipulato le Polizze di assicurazione.

### **CONTRATTO DI FINANZIAMENTO**

Contratto stipulato tra il Contraente e l'Aderente, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del debito derivante dal Contratto stesso e al quale si riferiscono le Coperture assicurative oggetto della Polizza emessa dalla Compagnia Assicuratrice che fornisce la specifica copertura.

### **COPERTURA**

La garanzia assicurativa concessa con riferimento all'Assicurato dalla Compagnia Assicuratrice che fornisce la specifica Copertura, ai sensi delle presenti Polizze, ed in forza della quale la Compagnia stessa è obbligata al pagamento dell'Indennizzo al verificarsi di un Sinistro previsto dalla polizza.

### **DATA INIZIALE**

Le ore 24 del giorno dal quale decorre la garanzia, giorno che coincide con la data di erogazione del finanziamento.

### **DECORRENZA DELLA GARANZIA**

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui la Polizza ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

### **DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)**

Misura del premio versato per determinate tipologie di polizze e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.

### **DURATA CONTRATTUALE**

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

### **ESCLUSIONI**

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura prestata dalla Compagnia Assicuratrice, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione.

### **FASCICOLO INFORMATIVO**

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Nota Informativa
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario

- Modulo di Adesione.

### **FRANCHIGIA**

Periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini di Polizza, l'Aderente/Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo.

### **IMPIGNORABILITA' E INSEQUESTRABILITA'**

Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia Assicuratrice del ramo vita al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

### **INDENNIZZO**

La somma dovuta dalla Compagnia Assicuratrice, in base ad una Copertura prevista dalle polizze, a seguito del verificarsi di un Sinistro.

### **INFORTUNIO**

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte, l'Invalidità Permanente Totale, il Ricovero in Istituto di Cura.

Sono inoltre parificati ad Infortunio:

1. l'asfissia non di origine morbosa;
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione inconsapevole o da assorbimento involontario di sostanze;
3. l'annegamento;
4. l'assideramento o il congelamento;
5. i colpi di sole o di calore.

### **INTERMEDIARIO**

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività. Per il presente contratto coincide con il Contraente (Credito Emiliano S.p.A.).

### **INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE**

La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dall'attività esercitata. L'Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità, valutato in base alla tabella contenuta nell'Allegato 1 al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 (Tabella INAIL), sia superiore al 65% (è comunque esclusa l'applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38).

### **ISTITUTO DI CURA**

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni e le strutture per anziani.

### **ISVAP**

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

### **LIQUIDAZIONE**

Determinazione e pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

### **MALATTIA**

Alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

### **MODULO DI ADESIONE**

Modulo sottoscritto dall'Aderente per fruire delle coperture assicurative collettive stipulate dal Contraente; il Modulo di Adesione contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità delle Coperture.

### **NOTA INFORMATIVA**

Documento, redatto secondo le disposizioni ISVAP, che la Compagnia Assicuratrice deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia Assicuratrice, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

### **PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO**

Momento in cui avviene il pagamento del premio.

**PERIODO DI COPERTURA (O DI EFFICACIA)**

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

**PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE**

Periodo di tempo successivo alla cessazione del Ricovero in Istituto di Cura, liquidabile ai sensi di Polizza, durante il quale l'Assicurato deve ritornare alla normalità della vita comune prima di poter presentare un'ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro (denunce successive).

**PREAMMORTAMENTO**

Periodo di tempo che intercorre tra la data di erogazione del finanziamento e la data di inizio dell'ammortamento del finanziamento stesso.

**POLIZZA**

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e che disciplina lo stesso con la Compagnia Assicuratrice che presta la specifica copertura.

**PREMIO UNICO**

Somma di denaro dovuta da ciascun Aderente alla Compagnia Assicuratrice in relazione alle Coperture prestate con le Polizze.

**PRESCRIZIONE**

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

**PRESTAZIONE ASSICURATA**

Vedere Indennizzo.

**RATA DI AMMORTAMENTO**

Importo della rata dovuta dall'Aderente al Contraente in base al Contratto di Finanziamento.

**RECESSO (O RIPENSAMENTO)**

Diritto dell'Aderente di recedere dalla polizza di assicurazione e farne cessare gli effetti.

**REVOCA**

Diritto dell'Aderente di revocare l'adesione prima della conclusione del contratto.

**RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA**

Il ricovero in istituto di cura (pubblico o privato) reso necessario da infortunio o malattia la cui durata sia maggiore di 12 pernottamenti consecutivi.

**SCADENZA**

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

**SINISTRO**

Verificarsi dell'evento dannoso previsto dalle polizze e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

**SOCIETÀ DI REVISIONE**

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica il bilancio di esercizio della Compagnia Assicuratrice.

**TASSO DI PREMIO**

Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.

**I dati contenuti nel presente Fascicolo informativo di "Protezione Finanziamento" sono aggiornati al 15 settembre 2009.**

# Protezione Finanziamento

Assicurazione collettiva ad adesione collegata ai finanziamenti con modalità di rientro rateale erogati da Credito Emiliano S.p.A.

MODULO DI ADESIONE

**Contraente:** Credito Emiliano S.p.A.

**Aderente**

se persona fisica indicare cognome e nome, indirizzo, data di nascita, sesso e codice fiscale; se Società/Ente indicare denominazione/ragione sociale, indirizzo e partita IVA

## FAC - SIMILE

**Assicurato**

cognome e nome, indirizzo, data di nascita, sesso e codice fiscale

**dati relativi al Contratto di finanziamento**

n.	importo richiesto euro	capitale assicurato iniziale euro	durata in mesi
----	------------------------	-----------------------------------	----------------

**dati relativi al premio**

premio unico euro	di cui per imposta euro	di cui premio detraibile euro (nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente)
-------------------	-------------------------	---

**Il sottoscritto Aderente prende atto che:**

Credito Emiliano S.p.A. ha stipulato le polizze collettive di Credemvita S.p.A. N. 05220000VC (per la copertura del caso morte) e di Credemassicurazioni S.p.A. n. 90000004ZU (per la copertura dei casi di invalidità permanente totale causata da infortunio o malattia, di malattia grave e di ricovero in istituto di cura) in nome e nell'interesse dei sottoscrittori di un Contratto di Finanziamento con modalità di rientro rateale e in abbinamento a detto contratto;

le coperture assicurative non sono proponibili separatamente;

il premio complessivo unico anticipato dovuto per l'intera durata (indicata alla voce "durata in mesi") e relativo alla copertura predetta è pari all'importo sopraindicato alla voce "premio unico euro";

le coperture assicurative decorrono (ferme le Carenze stabilite nelle Condizioni di Assicurazione) dalle ore 24 del giorno di erogazione del Finanziamento e cessano alle ore 24.00 del giorno di scadenza del Contratto di Finanziamento, fatto salvo quanto indicato all'art. 3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione.

**Il sottoscritto Aderente dichiara di voler aderire alle polizze collettive sopraindicate e, qualora soggetto diverso da persona fisica, designa l'Assicurato come la persona fisica con riferimento alla quale l'assicurazione è prestata.**

**Il sottoscritto Aderente dichiara inoltre:**

qualora soggetto diverso da persona fisica, che l'Assicurato esplica normalmente la sua attività lavorativa, svolgendo un ruolo nell'ambito dell'attività dell'Aderente come previsto dall'art. 2.2 delle Condizioni di Assicurazione;

di aver ricevuto e letto il Documento Riepilogativo (allegato 7A) e la Dichiarazione (allegato 7B) previsti dall'art. 49 (commi 1 e 2) del Regolamento ISVAP numero 5 del 16/10/2006;

di aver preso atto che le Compagnie Assicuratrici hanno conferito al Contraente Credito Emiliano S.p.A. un mandato all'incasso del premio, in forza del quale il pagamento del premio a Credito Emiliano S.p.A. equivale al pagamento fatto alle stesse Compagnie Assicuratrici ai fini delle validità dell'assicurazione e, a tal fine, conferisce a sua volta a Credito Emiliano S.p.A. espresso incarico di provvedere ad addebitare sul proprio conto corrente di corrispondenza in essere presso la predetta banca l'importo relativo al premio complessivo unico dovuto per l'intera durata della presente Assicurazione;

**di designare irrevocabilmente come beneficiario Credito Emiliano S.p.A. e di conferire a Credito Emiliano S.p.A. mandato irrevocabile a ricevere ogni indennizzo dovuto dalle Compagnie Assicuratrici in base alle polizze collettive sopraindicate, anche negli interessi di Credito Emiliano S.p.A. ai sensi dell'art. 1723 - secondo comma del c.c. -, restando convenuto che:**

a. il pagamento a Credito Emiliano S.p.A. avrà piena efficacia liberatoria nei confronti delle Compagnie Assicuratrici per gli obblighi da queste assunti in base alle polizze sopra indicate;

b. gli indennizzi saranno versati dalle Compagnie Assicuratrici direttamente al Beneficiario Credito Emiliano S.p.A. che li utilizzerà per far fronte agli adempimenti previsti dal predetto Contratto di Finanziamento a carico dell'Aderente;

di essere informato che come previsto dall'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione, ha diritto di:

**recedere dall'assicurazione entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Modulo di Adesione. Per il recesso l'Aderente deve inviare raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo delle Compagnie Assicuratrici;**

**revocare l'adesione, ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005, n. 209, finché il contratto non sia concluso (data di erogazione del Finanziamento). Per esercitare tale diritto, l'Aderente dovrà trasmettere raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo delle Compagnie Assicuratrici;**

di aver ricevuto e letto il Fascicolo Informativo, comprensivo delle Condizioni di Assicurazione che regolano le prestazioni assicurative abbinate al Contratto di Finanziamento;

di **volare aderire alla polizza collettiva n. 05220000VC con lo scopo di ottenere la protezione assicurativa di rischio sulla propria vita a mezzo di un contratto avente natura assicurativa, confermando, quanto alle restanti informazioni di cui all'art. 18 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, i dati attualmente in possesso di Credito Emiliano S.p.A. in virtù del rapporto bancario con questi in essere.**

firma Aderente

X

**Il sottoscritto Aderente dichiara, infine:**

**di approvare specificamente, agli effetti degli art 1341 – 1342 del c.c., i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art. 2 (Persone assicurabili - Persone assicurate); art.3 (Perdita dei requisiti necessari alle persone assicurate); art.4 (Decorrenza e durata delle coperture); art.5 (Dichiarazioni dell'Aderente e dell'Assicurato); art.10 (Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni); art.12 (Cessione, pegno e vincolo); art.13 (Eventi relativi al Contratto di Finanziamento); art. 15 (Denuncia e Liquidazione dei sinistri – Obblighi relativi).**

firma Aderente

X

Credemvita SpA

Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. Capitale interamente versato di euro 51.600.000 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia - Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Via Mirabello, 2 42122 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 www.credemvita.it - info@credemvita.it

Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 8.901.000 - REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131 - Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586050 - Fax: +39 0522 442041 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it



# Protezione Finanziamento

Assicurazione collettiva ad adesione collegata ai finanziamenti con modalità di rientro rateale erogati da Credito Emiliano S.p.A.

MODULO DI ADESIONE

**Contraente:** Credito Emiliano S.p.A.

**Aderente**

se persona fisica indicare cognome e nome, indirizzo, data di nascita, sesso e codice fiscale; se Società/Ente indicare denominazione/ragione sociale, indirizzo e partita IVA

## FAC - SIMILE

**Assicurato**

cognome e nome, indirizzo, data di nascita, sesso e codice fiscale

**dati relativi al Contratto di finanziamento**

n.	importo richiesto euro	capitale assicurato iniziale euro	durata in mesi
----	------------------------	-----------------------------------	----------------

**dati relativi al premio**

premio unico euro	di cui per imposta euro	di cui premio detraibile euro (nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente)
-------------------	-------------------------	---

**Raccomandazioni ed avvertenze per la sottoscrizione delle dichiarazioni dell'Assicurato sul proprio buon stato di salute**

Le Compagnie Assicuratrici rendono noto che:

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del C.C.;
- prima della sottoscrizione della dichiarazione, l'Assicurato deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nella stessa;
- anche nei casi non espressamente previsti dalle Compagnie Assicuratrici, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con relativo costo a suo carico;
- il costo di eventuali accertamenti sanitari e/o visita medica richiesti dalle Compagnie Assicuratrici è completamente a carico dell'Assicurato.

**DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO SUL PROPRIO BUON STATO DI SALUTE**

Da sottoscrivere anche in presenza di visita medica, ai fini dell'accettazione del rischio da parte delle Compagnie Assicuratrici.

L'Assicurato dichiara di:

- non essere in grave sovrappeso e che non gli è mai stato consigliato da medici o specialisti di intraprendere una dieta o sottoporsi a trattamenti relativi all'obesità o al sovrappeso;
- non essere e di non essere stato affetto da disturbi o malattie o lesioni fisiche, che hanno comportato l'assenza totale o parziale dal lavoro o l'interruzione totale o parziale delle normali attività negli ultimi 3 anni, per più di 3 settimane consecutive (salvo che per stato di gravidanza);
- non essere al momento della presente sottoscrizione e non essere stato negli ultimi 12 mesi sotto trattamento medico o farmacologico per più di 30 giorni consecutivi;
- non essere in attesa di ricovero e non esser stato ricoverato durante gli ultimi 5 anni\*;

\*salvo che per i seguenti casi: appendicite, ernie addominali o inguinali, emorroidi, tonsille, adenoidi, deviazione del setto nasale, parto, cistifellea, varici, estrazione dentale, interventi di chirurgia estetica.

5. non essere e di non essere stato affetto da una malattia acuta o cronica\*\* (esclusi i comuni esantemi e le malattie stagionali come, ad es., bronchiti acute, tonsilliti, riniti allergiche, sindromi da raffreddamento ecc.) e non presentare postumi invalidanti che riducano l'integrità fisica e/o psichica (infermità o invalidità);

\*\*esempi di malattie acute o croniche: disturbi cardio vascolari, disturbi del sistema nervoso, disturbi neuro-psichici, insufficienza respiratoria, insufficienza renale, ipertensione arteriosa, diabete, epatopatie, sieropositività HIV, tumori, malattie del sangue, broncopneumopatia cronico ostruttiva.

Il sottoscritto Assicurato dichiara inoltre:

**che le informazioni fornite nel presente modulo di adesione, necessarie alla valutazione del rischio da parte delle Compagnie Assicuratrici, sono veritiere e complete e ne assume ogni responsabilità.**

**di dare il proprio consenso - ai sensi dell'art. 1919 C.C. - alla stipulazione dell'assicurazione che prevede il proprio decesso fra i sinistri per i quali è prestata la copertura assicurativa.**

firma Assicurato



**Consenso privacy:** l'Aderente e l'Assicurato dichiarano di aver ricevuto e letto l'informativa con la quale, per rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, è stato informato da Credemvita S.p.A. e da Credemassicurazioni S.p.A. sull'uso dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, e sui propri diritti (art. 7 D.lgs. 196/2003) ed esprime il consenso per i trattamenti dei dati illustrati nell'informativa stessa, apponendo la propria firma in calce.

luogo e data	firma Aderente	firma Assicurato
--------------	----------------	------------------

cognome, nome e visto anche incaricato per verifica firma e poteri

Credemvita SpA

Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. Capitale interamente versato di euro 51.600.000 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia - Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Via Mirabello, 2 42122 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 www.credemvita.it - info@credemvita.it

Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 8.901.000 - REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131 - Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586050 - Fax: +39 0522 442041 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it





CREDEMVITA



CREDEMASSICURAZIONI

## “PROTEZIONE FINANZIAMENTO”

### Autocertificazione del ruolo dell'Assicurato

L'Aderente alla polizza “Protezione Finanziamento”

(Ragione Sociale) .....,  
titolare del Contratto di Finanziamento n....., dichiara che  
l'Assicurato (Cognome e Nome) .....,  
esplica normalmente la sua attività lavorativa, svolgendo un ruolo riconosciuto di rilevante  
importanza per l'Aderente stesso come previsto dal punto c) dell'articolo 2.2 delle  
Condizioni di Assicurazione.

Data \_\_\_\_\_

firma Aderente \_\_\_\_\_

**Credemvita S.p.A. fa parte del Gruppo CREDITO EMILIANO.**

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1).

**Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)**

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituiti la c.d. "catena assicurativa" (7).

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

**Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali**

Le chiediamo di esprimere il consenso nella specifica sezione prevista nella proposta di assicurazione o nel contratto, oppure nell'apposito modulo, per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari (8): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando una delle caselle riportate nel modulo di proposta di assicurazione.

**Modalità di uso dei dati personali**

I dati sono trattati (9) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

**Diritti dell'interessato**

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Credemvita S.p.A., Gestione Clienti, via Mirabello n. 2, 42100 Reggio Emilia, tel. 0522 586000, fax 0522 452704, e-mail vita@credemassicurazioni.it (12).

(edizione 02/2004)

Credemvita SpA  
Il Direttore Generale**NOTE**

1) Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 4, secondo e terzo trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 4, quarto e quinto trattino).

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim, legali;

- società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicate negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 10);

- società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);

- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;

- organismi consortili propri del settore assicurativo, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):

• assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRI (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi;

- ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma);

- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa anticiclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti di cui ai punti precedenti è richiedibile gratuitamente al Servizio indicato in informativa.

8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.

L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino).

11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

12) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet [www.credemassicurazioni.it](http://www.credemassicurazioni.it).



## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1).

**Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)**

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituiti la c.d. "catena assicurativa" (7).

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

**Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali**

Le chiediamo di esprimere il consenso nella specifica sezione prevista nella proposta di assicurazione o nel contratto, oppure nell'apposito modulo, per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari (8); il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando una delle caselle riportate nel modulo di proposta di assicurazione.

**Modalità di uso dei dati personali**

I dati sono trattati (9) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

**Diritti dell'interessato**

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Credemassicurazioni S.p.A., Gestione Clienti, Via Mirabello n. 2, 42100 Reggio Emilia, tel. 0522 586060, fax 0522 442041, e-mail assicurazioni@credemassicurazioni.it (12).

(edizione 07/2006)

Credemassicurazioni SpA  
Il Direttore Generale

## NOTE

1) Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino).

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;

- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela Legale (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (scelte sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (v. tuttavia anche nota 10);

- società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);

- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;

- organismi consorziati propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):

\* assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;

\* assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;

- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;

- ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma);

- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infurtuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOP - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.

L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino).

11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

12) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet [www.credemassicurazioni.it](http://www.credemassicurazioni.it)